

## Allegato "B"

### Schema di contratto

Oggetto: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa quale Organista della Cappella Civica.

L'anno 2012, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in una sala del Comune di Trieste,

premesso che...

tra:

il Comune di Trieste – rappresentato da \_\_\_\_\_

e

il Maestro .....di seguito indicato come "collaboratore",

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1)

Il Comune di Trieste affida al Maestro .....l'incarico di collaborazione coordinata continuativa quale Organista della Cappella Civica di San Giusto, che accetta, l'incarico di organista della Cappella Civica di San Giusto, con l'osservanza delle disposizioni stabilite dal Regolamento dell'Istituzione medesima.

Art. 2)

L'incarico di cui al precedente art. 1 dovrà essere eseguito con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica tra il prestatore e gli uffici e dipendenti comunali, salvo il controllo e la vigilanza dell'Ufficio competente.

Le prestazioni di cui al presente contratto costituiscono prestazione di lavoro coordinato e continuativo.

Art. 3)

L'incarico decorre dal 1° gennaio 2013 e terminerà il 31 dicembre 2013, fatte salve le ipotesi di scioglimento anticipato ai sensi dei successivi artt. 8 e 9.

**Art. 4)**

Il prestatore segue le indicazioni del Direttore della Cappella Civica per quanto attiene il coordinamento artistico e gli indirizzi interpretativi delle esecuzioni musicali, ivi compresa la scelta del repertorio.

Il prestatore collabora con il Direttore della Cappella Civica per assicurare il regolare funzionamento della stessa e viene da questo sostituito sia con riguardo alle Messe che alle prove settimanali, da concordarsi fra i due prestatori, onde assicurare in ogni caso l'attività del coro.

**Art. 5)**

Spetta al prestatore:

- a) eseguire musica organistica ed accompagnare all'organo e all'armonio il coro durante le Messe e le funzioni previste dal regolamento;
- b) prestare la propria opera all'organo in occasione di Messe e funzioni parrocchiali in base alle intese intervenute con il parroco della Cattedrale;
- c) accompagnare all'organo o al pianoforte le prove del coro secondo le richieste del Direttore;
- d) prestare la propria opera come accompagnatore o solista all'organo nei concerti in conformità all'art. 16 del regolamento ove richiesto dal Direttore e in accordo con lo stesso;
- e) curare la conservazione dell'organo della cattedrale di San Giusto provvedendo, d'accordo con il Direttore, alla sua manutenzione minuta nonché all'accordatura dei registri ed anche prima delle festività liturgiche di Pasqua, di Natale e di San Giusto e prima di eventuali cicli concertistici organizzati dal Comune di Trieste.

**Art. 6)**

Il prestatore deve adempiere ai suoi compiti con diligenza secondo la disposizione dell'art. 1176 del Codice Civile, osservando la massima riservatezza relativamente a quanto possa concernere l'attività svolta in esecuzione del presente contratto.

I compiti affidatigli devono essere perseguiti dal prestatore mediante svolgimento di lavoro proprio, secondo le indicazioni del Direttore della Cappella Civica, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica tra uffici o servizi comunali e il prestatore medesimo.

Rimane del pari escluso l'instaurarsi di qualsiasi rapporto d'impiego, pubblico o privato, fra il Comune di Trieste e il prestatore.

**Art. 7)**

Per le prestazioni relative al presente contratto il Comune di Trieste corrisponderà al collaboratore il compenso mensile di Euro 1.005,00.- Il compenso complessivo per l'intero periodo contrattuale ammonta ad 12.060,00.-

I compensi saranno liquidati mensilmente sulla scorta di apposite note competenze del collaboratore "organista", vistate dal Direttore della Cappella Civica e dal Direttore comunale competente, contenenti la conferma del puntuale adempimento ed espletamento dei compiti affidatigli previsti dall'art. 5 dei quali darà altresì riscontro attraverso una breve relazione che, allegata alla nota competenze mensile, specificherà i tempi e i modi delle prestazioni effettuate.

Sull'importo di ogni singola nota competenze verrà trattenuta inoltre la percentuale del 5% a garanzia degli obblighi contrattuali che sarà restituita alla scadenza del periodo contrattuale unitamente al pagamento relativo alle prestazioni del mese di dicembre 2013 e dopo l'accertata inesistenza di penalità da applicare a norma del successivo art. 8.

**Art. 8)**

Il Comune di Trieste si riserva di risolvere il presente contratto, con atto motivato, nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione di singole parti delle prestazioni indicate dal sopra richiamato art. 5 o per grave ritardo nella loro esecuzione, imputabile al prestatore; in tali ipotesi a quest'ultimo spetta il versamento del compenso previsto corrispondente alle prestazioni già effettuate, decurtato dalla percentuale del 5% prevista dall'ultimo comma dell'art. 7;
- b) perdita o grave deterioramento, in tutto o in parte, del materiale affidato al prestatore e nel caso in cui non risultino comunque rispettati gli obblighi previsti dai precedenti articoli.

Nel caso di risoluzione del contratto per i motivi sopraindicati, verranno incamerati a titolo di penale gli importi trattenuti sui ratei mensili liquidati fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Comune di Trieste al risarcimento di eventuali danni.

Art. 9)

E' consentita la possibilità di recesso in qualunque momento, ad entrambe le parti, con preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui al comma precedente, ovvero qualora il contratto venisse risolto per cause di forza maggiore saranno liquidate le prestazioni eseguite e le trattenute già effettuate.

Art. 10)

Il rapporto tra il Comune di Trieste e il prestatore è contenuto totalmente nel presente atto, sicchè dallo stesso non sorgono rapporti di sorta, fatte salve le disposizioni vigenti in materia.

Art. 11)

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico del prestatore.

Art. 12)

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto il foro competente è quello di Trieste.

Art. 13)

Agli effetti del presente contratto il prestatore dichiara il proprio domicilio fiscale a

---

Il presente atto è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, p.1 e 10 Tariffa Parte Seconda del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Il valore presunto del presente atto è di euro.....

Fatto in un unico originale, letto approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il quanto applicabile, il Maestro dichiara di approvare specificatamente tutti gli articoli del presente atto.